

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

### 106° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 1991

**Presidenza del Presidente BERNARDI**

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Norme generali in materia di opere pubbliche» (2487)

**(Seguito della discussione e approvazione)**

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 4, 8 e <i>passim</i>
ANDÒ (DC) .....	4, 5, 6 e <i>passim</i>
CHIMENTI (DC) .....	4, 6
D'AMELIO, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici .....	5, 8, 14 e <i>passim</i>
MARNIGA (PSI), relatore alla Commissione ..	3, 4, 5 e <i>passim</i>
PATRIARCA (DC) .....	4
PUTIGNANO (PSI) .....	4, 5, 6 e <i>passim</i>
VISCONTI (Com.-PDS) .....	3, 6, 12 e <i>passim</i>

*I lavori hanno inizio alle ore 15,30.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **«Norme generali in materia di opere pubbliche» (2487)**

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme generali in materia di opere pubbliche».

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta pomeridiana del 25 settembre.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

#### Art. 13.

*(Anticipazione e revisione dei prezzi)*

1. L'anticipazione è irrinunciabile da parte degli appaltatori e il regolamento dovrà stabilire i criteri per l'attribuzione della stessa, la relativa misura da determinarsi annualmente entro il limite massimo del 40 per cento del prezzo contrattuale, le modalità per il graduale recupero ed il grado delle garanzie.

2. In tema di revisione dei prezzi contrattuali si applicano le norme vigenti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*L'articolo 13 è sostituito dal seguente:*

#### «Art. 13.

*(Anticipazione e revisione dei prezzi)*

1. Il soggetto appaltante concede all'appaltatore, entro sei mesi dall'aggiudicazione, un'anticipazione sull'importo contrattuale, per un valore che può variare da un minimo del 10 ad un massimo del 25 per cento dell'importo. L'anticipazione è irrinunciabile da parte dell'appaltatore.

2. Per quanto concerne la revisione dei prezzi restano ferme le norme di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 33 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986. Per i lavori aventi durata superiore all'anno, si procede alla revisione dei prezzi a decorrere dal secondo anno successivo all'aggiudicazione e con esclusione dei lavori ultimati nel primo anno e dell'intera anticipazione, quando si verifica un incremento superiore al

5 per cento nell'indice dei costi di costruzione determinato dal regolamento di cui all'articolo 1-bis. In tal caso l'importo degli stati di avanzamento dei lavori sono incrementati di una percentuale che è pari al 90 per cento della variazione del citato indice».

13.1

IL RELATORE

*All'emendamento 13.1, al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«L'anticipazione è erogata entro il predetto termine ed è irrinunciabile da parte dell'appaltatore».

13.1/1

VISCONTI

*All'emendamento 13.1 sostituire la rubrica con la seguente: «Anticipazione, aggiornamento e revisione dei prezzi».*

13.1/2

PUTIGNANO

*All'emendamento 13.1, al 1<sup>o</sup> comma, sopprimere le parole: «di regola» e: «qualora erogata entro il predetto termine».*

13.1/3

PUTIGNANO

*All'emendamento 13.1, al 1<sup>o</sup> comma, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le parole: «entro 30 giorni».*

13.1/4

PUTIGNANO

*All'emendamento 13.1, al 1<sup>o</sup> comma, aggiungere dopo: «dell'appaltatore»: «in caso di ritardo nella corresponsione della anticipazione saranno corrisposti gli interessi stabiliti per il pagamento delle rate di acconto».*

13.1/5

PUTIGNANO

*All'emendamento 13.1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni appaltanti o concedenti, prima della aggiudicazione, procedono all'aggiornamento dei prezzi di offerta, con le modalità stabilite dall'articolo 8 della legge 741/81».

13.1/6

PUTIGNANO

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, desidero avvertire che ho riformulato gli emendamenti che avevo presentato nella seduta del 31 luglio.

VISCONTI. Signor Presidente, vedo che l'emendamento 13.1/1 è stato in gran parte recepito dalla nuova formulazione dell'emendamento 13.1. Si tratterebbe soltanto di aggiungere, dopo la parola «concede» le altre «ed eroga».

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Accolgo la proposta del senatore Visconti.

PUTIGNANO. Annuncio il ritiro degli emendamenti 13.1/2, 13.1/3 e 13.1/5. L'emendamento 13.1/4 è teso a limitare il termine per l'erogazione dell'anticipazione. Infatti, dopo 6 mesi, l'appaltatore non ha più interesse alla anticipazione, che serve a far sì che egli possa approvvigionarsi dei materiali. Peraltro molti lavori non durano più di 6-8 mesi. Se venisse erogata entro 30 giorni avrebbe un senso, concederla dopo 6 mesi non sarebbe utile.

PRESIDENTE. Non vi è una relazione tra l'entità della anticipazione e il tempo utile?

ANDÒ. L'erogazione è un atto autonomo. La delibera è suscettibile di ricorso e comunque deve sottostare ad un riscontro tutorio. Un periodo di 30 giorni mi sembra troppo ristretto.

CHIMENTI. È un'osservazione corretta, occorre prevedere una garanzia per l'ente.

PATRIARCA. Ma c'è la fidejussione.

PRESIDENTE. Potremmo prevedere un termine di 90 giorni.

PUTIGNANO. È vero che i certificati di pagamento devono essere deliberati come atti dovuti, ma la trafila è la stessa degli stati di avanzamento.

CHIMENTI. Il problema insorge quando la stazione appaltante non ha la disponibilità delle somme dovute.

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Non sono d'accordo: questo problema è legato alle procedure presso la Cassa depositi e prestiti. Ritengo che un mese in più o in meno non costituisca problema.

Se stabiliamo un termine e la somma non viene erogata, si dovranno pagare delle penali. L'amministrazione pubblica dispone nel proprio bilancio delle risorse occorrenti e quindi non ha problemi; nel caso in cui l'erogazione dipenda dalla Cassa depositi e prestiti, 90 giorni sono ancora pochi.

PUTIGNANO. Vorrei che vi fosse certezza del diritto per tutti.

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Per la prima volta stabiliamo in una legge il termine dei 6 mesi.

PUTIGNANO. Già esiste una norma in tal senso. Ciò che voglio mettere in evidenza è una anomalia. Per tutelare l'amministrazione ed evitare che scatti il meccanismo della revisione prezzi, abbiamo introdotto un nuovo concetto. Mi sembra una assurdità però concedere l'anticipazione dopo che i lavori sono già finiti.

Vogliamo dare certezza a tutti, perchè la procedura della Cassa depositi e prestiti vale anche per gli stati d'avanzamento e lo stato d'avanzamento è la risultante di un certo numero di mesi di lavoro.

ANDÒ. Potremmo risolvere il problema facendo riferimento all'atto amministrativo di aggiudicazione in modo che vi sia un tempo in cui si redige l'atto amministrativo, si prendono i contatti con la Cassa depositi e prestiti in modo da poter rispettare il termine dei 90 giorni in quanto anche il privato prima dell'atto amministrativo non ha alcun diritto.

D'AMELIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'esigenza evidenziata dal senatore Putignano è reale. Credo sia necessario porre le imprese nelle condizioni di massima tranquillità e di certezza del diritto. Però, vorrei far osservare che con l'accoglimento dell'emendamento del senatore Visconti il soggetto appaltante concede ed eroga e quindi, rispetto alla legge vigente, salta il riferimento alla possibilità dell'erogazione.

Per quanto riguarda il problema dei tempi, 6 mesi sembrano apparentemente molti, ma, se ci rapportiamo all'esperienza di chi ha fatto amministrazione locale, si comprende come gli enti erogatori, dal momento della concessione, fanno passare molto tempo e quindi credo sia comunque necessario tutelare anche l'amministrazione pubblica per porla al riparo dalla certezza di un contenzioso. Quindi, se possibile credo ci si debba riferire alla concessione e all'erogazione entro 3 mesi e, comunque, non oltre i 6 mesi, così da dare all'amministrazione pubblica 3 mesi aggiuntivi per porla al riparo qualora i ritardi burocratici dovessero metterla in condizione di non poter erogare.

ANDÒ. Sono d'accordo con questa proposta anche perchè si riduce la responsabilità dei funzionari e mi sembra dunque una soluzione di mediazione molto saggia.

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo e riformulo in tal senso il comma 1 dell'emendamento.

PUTIGNANO. Ritiro il subemendamento 13.1/4. L'emendamento 13.1/5 disciplina, in caso di ritardo della corresponsione dell'anticipazione, la quantità di interessi da corrispondere.

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Questo aspetto è implicito nella dicitura già prevista, ma se si vuole esplicitare non ho nulla in contrario.

ANDÒ. La mia posizione è di contrarietà per un motivo semplicissimo: abbiamo indicato 3 e 6 mesi e a questo punto il ritardo dovrebbe essere computato su 3 mesi o, ad esempio, al centesimo giorno.

In secondo luogo, siamo ormai arrivati ad indicare i mesi con un frazionamento di punti di interesse.

In terzo luogo, se si arriva ad una causa, la situazione si risolve facilmente fino ad un certo punto, perchè il calcolo degli interessi rappresenta sempre una complicazione e problemi da questo punto di

vista non ne sono mai sorti, neppure da parte delle associazioni degli imprenditori e ritengo che questa previsione vada *ultra petita*.

CHIMENTI. Aggiungo il mio parere assolutamente contrario. Voglio fare un ragionamento semplicissimo: l'anticipazione a cosa serve? Viene data dall'amministrazione essenzialmente per cautelare se stessa e non per dare un aiuto all'appaltatore. In cambio dell'anticipazione l'amministrazione ottiene la non revisione dei prezzi sulla parte considerata.

VISCONTI. La motivazione del mio parere negativo è diversa: quando l'anticipazione viene concessa, l'importo non viene calcolato ai fini della revisione prezzi. La mancata erogazione entro i termini fa scattare gli interessi legali.

PUTIGNANO. L'emendamento in questione va proprio in questo senso.

L'emendamento 13.1/6 è collegato all'emendamento 13.1/2 ed è teso ad eliminare una stortura che si è determinata con la legge n. 41 del 1986.

La legge n. 741 del 1981 disciplina il costo del progetto prima delle gare, mentre l'articolo 33 della legge n. 41 del 1986 stabilisce che la revisione prezzi non è dovuta se è trascorso meno di un anno, stabilisce un *quantum* nel caso di periodo superiore ad un anno e prevede il cosiddetto «cancello chiuso», cioè un *forfait* per ogni anno a partire dalla aggiudicazione.

A tale proposito, è opportuno notare che esiste un rilevante contenzioso, tanto è vero che anche il Consiglio di Stato è intervenuto sulla materia stabilendo che non si deve prendere in considerazione la data della aggiudicazione, bensì quella dell'offerta.

L'emendamento 13.1/6 tende ad evitare che qualora passino molti mesi dalla data dell'offerta alla pubblicazione, il valore muti. In tal modo si può evitare di modificare l'articolo 33 della legge n. 41.

VISCONTI. L'articolo 8 della legge n. 741 del 1981 prevede l'aggiornamento solo fino alla data del bando di gara. Non credo che l'istituto dell'aggiornamento possa essere applicato dal momento dell'offerta fino all'aggiudicazione. Potrebbe esservi sempre qualcuno che se avesse saputo che i prezzi sarebbero stati così modificati, avrebbe partecipato.

Il problema esiste, ma non lo si può risolvere con l'aggiornamento, bensì con la revisione prezzi.

ANDÒ. Le considerazioni del senatore Putignano hanno una logica indubbia. Egli dice che in sede di approvazione dell'atto di aggiudicazione si procede all'aggiornamento. Non ho ben presente l'articolo 8 della legge n. 741, ma mi sembra che il rischio sia non tanto nella alterazione della parità delle condizioni di partecipazione, bensì in un possibile *pactum sceleris* tra l'amministrazione e l'appaltatore sui tempi di aggiudicazione.

Forse si potrebbe prevedere che il meccanismo revisionale (che non copre tutto, c'è sempre una alea del 5 per cento) possa essere utilizzato anche in sede di approvazione del verbale di aggiudicazione o qualcosa del genere che eviti discorsi complicati.

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Prima di esprimere il mio parere, vorrei invitare i colleghi della Commissione e il presentatore dell'emendamento ad una riflessione. Abbiamo un articolo che parla di anticipazioni e di revisione prezzi. Abbiamo studiato un meccanismo di revisione sul quale vorrei soffermarmi un attimo in quanto la revisione dei prezzi parte dal secondo anno nel caso in cui vi sia uno scatto in avanti del 5 per cento e non più del 10 per cento. Per arrivare a determinare il valore della revisione, abbiamo previsto l'automatismo che si riferisce all'indice dei costi di costruzione con rinvio al regolamento, fino a coprire un incremento al massimo per il 90 per cento. Si tratta dunque di un meccanismo di revisione prezzi nuovo rispetto a quello in vigore; comprendo le motivazioni del senatore Putignano che vuol coprire un largo periodo di tempo che può intercorrere tra l'offerta e l'aggiudicazione, però dobbiamo porre un freno.

La revisione prezzi per un anno non scatta e si applica solo dopo un incremento del 5 per cento e fino al 90 per cento dell'aumento costi. Si tratta dunque di un meccanismo diverso da quello precedente, tendente a favorire le imprese. Certo, non copre totalmente l'incremento reale o il deprezzamento dell'offerta, però vi si avvicina abbastanza. Del resto vi è già un rilievo della Corte dei conti a proposito di questo meccanismo che ci dice che abbiamo già concesso qualcosa di più rispetto alla normativa vigente. Quindi, se non si trova una soluzione, non mi rimane che chiedere che venga ritirato l'emendamento.

PUTIGNANO. Condivido l'indicazione che ha dato il senatore Visconti circa la diversità di formulazione per raggiungere questo obiettivo. Se inseriamo nell'articolo il 5 per cento dell'indice dei costi di costruzione riferito alla data dell'offerta, togliamo qualsiasi dubbio, raggiungiamo lo stesso obiettivo e diamo certezza del diritto a tutti, sia all'amministrazione, che può decidere di aggiudicare i lavori dopo uno o due anni, sia all'appaltatore che ha fatto l'offerta. Il meccanismo rimane intatto.

ANDÒ. Non possiamo stabilire una data di termine per emanare l'atto di aggiudicazione?

PUTIGNANO. Bisogna mettere i soggetti in condizione di poter partecipare alle gare e di non impegnarsi con altri lavori? Ma se dopo 6 mesi non vi è più il lavoro, le imprese devono rischiare di trovarsi in difficoltà a causa di una disfunzione amministrativa?

ANDÒ. In questo caso l'amministrazione si troverebbe in torto e si arriverebbe ad un contenzioso.

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Il relatore si rimette al Governo e alla Commissione. Come ho ricordato, già la Corte dei conti ci ha indicato che il meccanismo posto in essere è troppo favorevole rispetto a quello precedente.

D'AMELIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Do atto alla Commissione di aver fatto ogni sforzo per cercare di eliminare zone d'ombra e per dare elementi il più possibile certi sul piano del diritto. L'emendamento si presta ad interpretazioni non univoche e quindi pregherei il presentatore di ritirarlo, anche per non pregiudicare il meccanismo già posto in essere su proposta del relatore e che già ha acceso le osservazioni della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Senatore Putignano, intende accogliere la richiesta di ritiro dell'emendamento?

PUTIGNANO. No.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1/6, presentato dal senatore Putignano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Il relatore ha presentato il seguente emendamento 13.0.1:

*Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:*

«Art. ...

*(Cessione dei crediti)*

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sulla disciplina della cessione dei crediti di impresa sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto, da concessioni di costruzione e gestione e di servizi nell'ambito della realizzazione dei lavori di cui alla presente legge».

13.0.1

IL RELATORE

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 14.

## Art. 14.

*(Criteri di aggiudicazione)*

1. Il primo comma dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«Gli appalti di cui all'articolo 1 della presente legge sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

a) quello del prezzo più basso;

b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione e di manutenzione, al rendimento, al valore tecnico ed alla compatibilità ambientale dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato d'oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita; detti elementi di valutazione potranno essere formulati in termini di coefficienti numerici; in ogni caso all'elemento prezzo dovrà essere attribuita importanza prevalente secondo le norme del regolamento.

Quando l'Amministrazione abbia prescelto il criterio del prezzo più basso, tale prezzo potrà essere determinato:

a) o mediante il sistema di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14;

b) oppure mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Dovrà essere utilizzato il sistema di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, in tutti i casi in cui la gara è bandita sulla base di un progetto dettagliato fornito dalla pubblica Amministrazione appaltante».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*L'articolo 14 è sostituito dal seguente:*

## «Art. 14.

*(Aggiudicazione degli appalti di importo inferiore a 5 milioni di ECU, Iva esclusa)*

1. Agli appalti di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, si applicano le disposizioni di recepimento della direttiva n. 440/89 per quanto concerne le procedure e i criteri di aggiudicazione, la scelta dei soggetti da invitare alle procedure di appalto, le comunicazioni e il verbale di gara, prevedendo modalità semplificate per quanto concerne le forme di pubblicità, le specifiche tecniche e i criteri di selezione.

2. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della licitazione privata, il soggetto appaltante sceglie, tra i candidati in possesso dei requisiti soggettivi, di iscrizione all'albo dei costruttori se cittadini italiani, di capacità tecnica ed economico-finanziaria, le imprese da invitare, in un numero comunque non inferiore a 5, adottando discrezionalmente uno dei seguenti criteri:

a) a suo insindacabile giudizio, con obbligo di motivazione delle esclusioni;

b) escludendo automaticamente i candidati i quali, con riferimento ad uno specifico stato di avanzamento determinato dal regolamento di cui all'articolo 1-bis, hanno in esecuzione, in contemporanea alla licitazione privata di cui al presente comma, lavori di importo superiore ad un limite anch'esso fissato nel regolamento di cui all'articolo 1-bis, tenendo conto dell'importo di iscrizione all'Albo dei costruttori;

c) mediante sorteggio o modalità di rotazione che favoriscano la partecipazione di imprese locali, medie e piccole.

3. Per gli appalti di cui al comma 1 il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere applicato adottando anche solo due elementi in base ai quali effettuare la selezione delle imprese, specificandone l'ordine di importanza ed eventualmente formulandoli in termini di coefficienti numerici. Uno dei due elementi da prendere in considerazione è comunque rappresentato dal prezzo.

4. Oltre al prezzo più basso e all'offerta economicamente più vantaggiosa è ammesso, per gli appalti di cui al comma 1, il ricorso al seguente ulteriore criterio di aggiudicazione: offerte segrete da confrontarsi con una media determinata tra le offerte presentate, a seguito dell'esclusione di un 25 per cento di esse, da individuare in quelle recanti nell'ordine i maggiori ribassi e di un altro 25 per cento di esse, da individuare in quelle recanti i minori ribassi; il computo del 25 per cento delle esclusioni si effettua per arrotondamenti in eccesso oltre lo 0,50 e per difetto fino allo 0,50. L'appalto è aggiudicato all'offerta eguale o immediatamente inferiore alla media così determinata.

5. Per gli appalti di sola esecuzione è obbligatorio il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato a mezzo di offerte di prezzi unitari.

6. I titolari dei lavori possono affidare a trattativa privata lavori di importo fino a 500 milioni di lire; nessun lavoro può essere artificiosamente suddiviso in una pluralità di lotti allo scopo di rendere applicabile il presente comma.

7. I titolari dei lavori sono tenuti a inviare all'osservatorio di cui all'articolo 19 i verbali di gara e le comunicazioni riguardanti l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori».

14.1

IL RELATORE

*All'emendamento 14.1 sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per quanto concerne la scelta dei soggetti da invitare nell'ambito della procedura ristretta, qualora i candidati in possesso dei requisiti soggettivi di iscrizione all'albo dei costruttori, se impresa

italiana, di capacità tecnica ovvero economico-finanziaria, siano inferiori a 20, il soggetto appaltante invita tutti i candidati. In caso contrario adotta discrezionalmente uno dei seguenti criteri:

a) quello previsto dalla normativa di recepimento della direttiva 89/440/CEE e delle relative norme regolamentari di attuazione;

b) quello del sorteggio di un numero di imprese pari al 30 per cento dei candidati, e comunque non inferiore a 20, di cui la metà da scegliersi tra le imprese in possesso delle maggiori cifre di affari in lavori».

14.1/1

VISCONTI

*All'emendamento 14.1, al comma 2, sopprimere l'inciso: «in un numero comunque non inferiore a 5».*

14.1/2

VISCONTI

*All'emendamento 14.1, al comma 2, sopprimere le lettere a) e c).*

14.1/3

VISCONTI

*All'emendamento 14.1, al comma 3, sopprimere le parole: «eventualmente».*

14.1/4

VISCONTI

*All'emendamento 14.1, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«Uno dei due elementi da prendere in considerazione è comunque rappresentato dal prezzo cui attribuire importanza prevalente».

14.1/5

VISCONTI, PINNA

*All'emendamento 14.1, sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Per gli appalti di sola esecuzione è obbligatorio il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato a mezzo di offerte di prezzi unitari».

14.1/6

VISCONTI, SENESI

*All'emendamento 14.1, sopprimere il comma 6.*

14.1/7

VISCONTI

*All'emendamento 14.1, al comma 6, sostituire le cifre: «500» con le seguenti: «100».*

14.1/8

VISCONTI

*All'emendamento 14.1, al comma 2, dopo le parole: «non inferiore a 5» aggiungere: «e non superiore a 20, utilizzando il criterio della rotazione adottato dalla normativa di recepimento della direttiva n. 440/89 e delle relative norme regolamentari di attuazione».*

14.1/9 PUTIGNANO

*All'emendamento 14.1, la lettera a) del comma 2 è soppressa.*

14.1/10 PUTIGNANO

*All'emendamento 14.1, la lettera b) del comma 2 è soppressa.*

14.1/11 PUTIGNANO

*All'emendamento 14.1, la lettera c) del comma 2 è soppressa.*

14.1/12 PUTIGNANO

*All'emendamento 14.1, al comma 5, dopo le parole: «offerte di prezzi unitari» aggiungere: «ferme restando le disposizioni per la individuazione delle offerte anomale».*

14.1/13 PUTIGNANO

*All'emendamento 14.1, sopprimere il comma 6.*

14.1/14 PUTIGNANO

*All'emendamento 14.1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le gare d'appalto sono indette solo dopo l'inizio delle procedure espropriative».

14.1/15 VISCONTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

VISCONTI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 14.1/1, mi sta bene la riformulazione dell'emendamento 14.1, alla condizione che laddove si prevede il sorteggio, si specifichi «di un numero di imprese pari al 30 per cento dei candidati», così come indicato alla lettera b) del mio emendamento, che mantengo pertanto solo per quest'inciso. Teniamo presente che stiamo parlando di appalti che interessano un numero elevato di imprese e dunque la riduzione dei partecipanti sarebbe un grande passo in avanti. Per la selezione poi faremo riferimento alle capacità tecniche ed economiche delle imprese: si troverà un meccanismo in sede di elaborazione del regolamento.

Le imprese da invitare comunque non possono essere appena 5, dovremmo arrivare almeno a 20.

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Il numero di 5 imprese è il minimo per l'espletamento della gara.

VISCONTI. Nella legge n. 440 è stato indicato il numero di 21 imprese partecipanti. Nel caso di cui trattiamo invece al posto delle tre fasce potremmo individuarne 2 (piccole e medio-grandi). Comunque l'emendamento 14.1/2 è riformulato nel senso di passare a 20 imprese.

Per quanto concerne l'emendamento 14.1/3, prendo atto che la lettera c) del comma 1 è stata riformulata. Riformulo l'emendamento chiedendo pertanto la soppressione della sola lettera a).

Dichiaro infine di ritirare i subemendamenti 14.1/4, 14.1/6, 14.1/7 e 14.1/8.

PUTIGNANO. Annuncio il ritiro dell'emendamento 14.1/9.

Potrei ritirare anche i successivi subemendamenti da me presentati, ma desidero lasciare agli atti l'osservazione che, se venissero approvate le lettere a) e b) nell'attuale formulazione, l'amministrazione sarebbe in un certo senso debole. Infatti vengono invitate circa 20 imprese, con il beneplacito degli amministratori: ebbene, a parte questo incremento dei rapporti tra imprenditori e amministratori, è evidente che per 20 imprese è più facile mettersi d'accordo.

Lascio queste proposte emendative alla vostra riflessione: se riusciremo a tutelare gli interessi della amministrazione, garantendo che le gare siano espletate in maniera seria, avremo raggiunto il nostro scopo. Ritiro comunque gli emendamenti 14.1/12 e 14.1/14.

VISCONTI. Nell'illustrare gli emendamenti avevo fatto presente che la 1<sup>a</sup> Commissione ci aveva raccomandato di aggiungere all'articolo 14 un comma secondo il quale le gare di appalto devono essere indette dopo l'inizio delle procedure espropriative. Raccolgo la raccomandazione della Commissione e presento un emendamento di questo tenore.

ANDÒ. Senza voler negare il lavoro del Comitato ristretto, vorrei fare una raccomandazione al relatore e al Governo relativamente all'accoglimento di quegli emendamenti contrari al mantenimento della lettera a), relativamente alla riduzione e non all'eliminazione della possibilità di trattativa privata e, infine, relativamente a quanto ha detto da ultimo il senatore Visconti a proposito della richiesta della 1<sup>a</sup> Commissione. Però, ho l'impressione che non sia questa la sede per mantenere fermo il richiamo al discorso delle offerte anomale.

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole, però non credo si debba procedere a modifiche.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 14.1/2, mentre sull'emendamento 14.1/3 mi rimetto al parere della Commissione.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 14.1/5. La legge che prevede la trattativa privata per opera di importo inferiore a cento

milioni è anch'essa datata. Il mio tentativo era nel senso di andare incontro ad alcune esigenze. Se non vogliamo scrivere cinquecento milioni, potremmo arrivare a duecento milioni. In questo senso riformulo il comma 6 dell'emendamento 14.1. Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 14.1/11 e sull'emendamento 14.1/13. Per quanto concerne l'emendamento 14.1/15, seppure ne comprendo le ragioni, invito i presentatori a ritirarlo.

**PRESIDENTE.** Senatore Visconti, potrebbe trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

**VISCONTI.** Va bene, signor Presidente: ritiro l'emendamento 14.1/15 e lo trasformo nel seguente ordine del giorno:

«L'8<sup>a</sup> Commissione del Senato,

impegna il Governo

in sede di definizione del regolamento di cui all'articolo 1-*bis*:

a determinare le modalità affinché le gare di appalto siano indette solo dopo l'inizio delle procedure espropriative».

(0/2487/3/8)

VISCONTI, CHIMENTI, PUTIGNANO

**D'AMELIO**, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole sui subemendamenti 14.1/1, 14.1/2 e 14.1/5; esprimo parere contrario sui subemendamenti 14.1/11 e 14.1/13 e mi rimetto alla Commissione per il subemendamento 14.1/3.

Infine il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno testè presentato dal senatore Visconti e da altri senatori.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 14.1/1, presentato dal senatore Visconti, nel nuovo testo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.1/2, presentato dal senatore Visconti, nel nuovo testo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.1/3, presentato dal senatore Visconti, nel nuovo testo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.1/5, presentato dai senatori Visconti e Pinna.

**È approvato.**

In tal caso risulta assorbito l'emendamento 14.1/10.

Metto ai voti l'emendamento 14.1/11, presentato dal senatore Putignano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.1/13, presentato dal senatore Putignano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 14, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

#### Art. 15.

##### *(Dichiarazione di visita dei luoghi)*

1. Nelle gare per gli appalti di opere pubbliche i concorrenti devono allegare alla propria offerta, a pena di inammissibilità della stessa, unitamente a tutta la documentazione richiesta dalla vigente normativa, un verbale, in originale o copia autentica, di visita dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori, nonché di presa visione, ove richieste dalla legislazione vigente, dello studio di impatto ambientale e del provvedimento di compatibilità ambientale.

2. Il verbale, da redigersi a cura del segretario comunale del luogo dove dovranno essere eseguiti i lavori o di altro funzionario incaricato dal sindaco, dovrà dare atto che il legale rappresentante dell'impresa, o suo delegato, si è presentato sul luogo dei lavori ed ivi, previa effettuazione delle misure e dei saggi eventualmente occorrenti, ha preso conoscenza delle condizioni di fatto esistenti, delle possibilità e condizioni di approvvigionamento dei materiali e di reclutamento della manodopera, della esistenza di eventuali cave e dei campioni, nonché di ogni altra circostanza generale o particolare che possa influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'opera. Nel medesimo verbale il rappresentante dell'impresa o suo delegato dichiarerà che, sulla base di quanto constatato, è in grado di formulare una adeguata offerta contrattuale.

3. Nel caso che alla gara concorrano imprese riunite in associazione temporanea, è sufficiente che il verbale di cui ai commi 1 e 2 sia allegato dalla sola impresa mandataria ovvero designata quale capogruppo.

4. È abrogato l'articolo 1 del capitolato generale d'appalto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

5. Per gli appalti indetti dall'Amministrazione della difesa il verbale di cui al comma 2 sarà redatto dal comando militare indicato nel bando di gara o nella lettera d'invito.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*L'articolo 15 è sostituito dal seguente:*

«Art. 15.

*(Dichiarazione giurata)*

1. Negli appalti di lavori pubblici di cui alla presente legge le imprese concorrenti devono allegare alla propria offerta, a pena di inammissibilità della stessa, unitamente alla documentazione richiesta dalla vigente normativa, una dichiarazione giurata del titolare o del rappresentante legale nella quale si attesta che sono stati visitati i luoghi ove dovranno essere eseguiti i lavori ed è stata presa visione dello studio di impatto ambientale e del provvedimento di compatibilità ambientale, ove prescritti dalla legislazione vigente».

15.1

IL RELATORE

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 15.0.1, presentato dal relatore, tendente a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 15, e dei relativi subemendamenti.

*Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:*

«Art. ...

*(Collaudi)*

1. Per il collaudo il titolare dei lavori nomina da 1 a 3 esperti di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi.

2. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono avere svolto alcuna funzione nelle attività di controllo, di progettazione, di direzione, di alta sorveglianza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Il collaudatore o la commissione sono nominati di regola nel corso d'opera».

15.0.1

IL RELATORE

*All'emendamento 15.0.1, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono avere svolto alcuna funzione nelle attività di controllo, di progettazione, di direzione, di alta sorveglianza e di esecuzione dell'opera sottoposta al collaudo. Il collaudatore o la commissione sono nominati di regola in corso d'opera».

15.0.1/1

VISCONTI

*All'emendamento 15.0.1, il 1<sup>o</sup> comma è così sostituito:*

«Per il collaudo dell'opera il titolare della stessa nomina un collaudatore di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di opera. In presenza di opere di particolare complessità potrà procedersi alla nomina di una commissione di collaudo composta da un numero massimo di 3 membri».

15.0.1/2

PUTIGNANO

PUTIGNANO. L'emendamento 15.0.1/2 precisa che il collaudo deve essere eseguito da una sola persona, anche per evitare che le opere costino sempre di più.

VISCONTI. Annuncio il ritiro dell'emendamento 15.0.1/1.

L'emendamento del collega Putignano mi sembra che dia un'indicazione giusta, ma in una legge non possiamo precisare che bisogna rispettare una legge.

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Si tratta di una questione che abbiamo discusso più volte. Esprimo quindi parere contrario: la formulazione concordata con il Governo è la più idonea.

D'AMELIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 15.0.1/2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.1/2, presentato dal senatore Putignano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.0.1.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 16:

#### Art. 16.

*(Raggruppamento temporaneo di imprese)*

1. L'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584, come sostituito dall'articolo 9 della legge 8 ottobre 1984, n. 667, e successivamente modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - 1. Salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18 della presente legge relativamente agli appalti di cui all'articolo 1, in tutti gli appalti pubblici ciascuna impresa riunita diversa dalla capogruppo deve essere iscritta nell'Albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetti dell'appalto. L'impresa capogruppo deve essere iscritta per la classifica corrispon-

dente alla metà dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto. In ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare. Il disposto dell'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, si applica anche, nel caso di imprese riunite, nei riguardi di ciascuna delle imprese partecipanti.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, vengono indicati nel bando, nell'avviso di gara o, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolato speciale, le parti dell'opera scorporabili, con il relativo importo, la cui esecuzione può essere assunta in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, che siano iscritte all'albo nazionale dei costruttori per categorie e classifica corrispondenti alle parti stesse.

3. La pubblica amministrazione deve indicare, altresì, l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilità di imprese che intendono presentarsi singolarmente o riunite in associazioni ai sensi del comma 1. Nel caso di tali associazioni la classifica di iscrizione richiesta alla capogruppo deve essere corrispondente alla metà dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto.

4. Qualora l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea abbiano i requisiti di cui al comma 1 oppure al comma 2, possono associare altre imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori, anche se per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto e che l'ammontare complessivo delle iscrizioni possedute da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

5. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto appaltante. Tuttavia, per le imprese assuntrici delle opere indicate nel comma 2, la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo.

6. Le imprese associate, nei limiti di cui al comma 4, garantiscono, in solido tra loro e con le associanti, l'intera percentuale dei lavori per la quale risultano complessivamente associate».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*L'articolo 16 è sostituito dal seguente:*

«Art. 16.

*(Subappalto e riunioni di imprese)*

1. Le disposizioni di recepimento della direttiva CEE n. 440/89 concernenti il subappalto e le riunioni di imprese si applicano agli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo».

*All'emendamento 16.1, aggiungere al comma 1 il seguente:*

«2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica richiesta per la determinazione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata, sulla base del programma di lavoro, dal complessivo numero dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici e sub-appaltatrici presenti contemporaneamente in cantiere».

16.1/1

VISCONTI

VISCONTI. Piuttosto che soffermarmi sul mio emendamento, vorrei invitare il relatore a riflettere sull'opportunità di questo articolo. Posso sbagliarmi, ma credo che il decreto di recepimento della direttiva CEE n. 440/89 tornerà indietro e sarà soppressa tutta la parte relativa al subappalto.

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Noi operiamo un semplice rinvio alle disposizioni di recepimento. Se quelle modificheranno oppure trascureranno questa parte, provvederemo di conseguenza; comunque il decreto di recepimento ha già accolto alcune osservazioni espresse dalla Commissione.

VISCONTI. Comunque mantengo l'emendamento 16.1/1 e dichiaro, a nome del Gruppo comunista-PDS, il voto contrario all'emendamento 16.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.1/1, presentato dal senatore Visconti.

D'AMELIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo lo accetterebbe come ordine del giorno, altrimenti il parere è contrario.

VISCONTI. Mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1/1, presentato dal senatore Visconti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 17.

Art. 17.

*(ConSORZI di imprese)*

1. I consorzi di imprese di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti anche in forma di società ai sensi del successivo articolo

2615-ter, possono essere iscritti, ai soli fini della partecipazione alla gara, all'Albo nazionale dei costruttori disciplinato dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1 verranno fissate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

3. Non è consentita la contemporanea partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici dei consorzi e delle imprese in esso consorziate.

4. La disciplina di cui ai commi da 1 a 3 si applica anche ai consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti ed a quelli costituiti tra imprese artigiane.

5. È vietata la partecipazione alle gare di imprese facenti contemporaneamente parte di una pluralità di consorzi o di associazioni temporanee ai sensi degli articoli 20 e seguenti della legge 8 agosto 1977, n. 584.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 17.*

17.1

IL RELATORE

*All'emendamento 17.1, al comma 1, sostituire le parole: «della categoria» con le altre: «delle categorie».*

17.1/1

VISCONTI

*All'emendamento 17.1, sopprimere il comma 3.*

17.1/2

VISCONTI, GAMBINO

*All'emendamento 17.1, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti ed i consorzi tra imprese artigiane aggiudicatari di appalto di lavori pubblici non possono far partecipare alla esecuzione dei lavori i loro consorziati che nella gara per quello stesso appalto hanno presentato un'offerta, singolarmente o in raggruppamento o in consorzio con altre imprese».

17.1/3

VISCONTI, SENESI

Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Risultano a questo punto preclusi i subemendamenti 17.1/1, 17.1/2 e 17.1/3.

Passiamo all'esame dell'articolo 18.

Art. 18.

*(Procedimento di scelta del contraente privato)*

1. Ferme restando le disposizioni di legge che attuano le direttive comunitarie in materia di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, i procedimenti di scelta del contraente privato e di affidamento per esigenze tecniche di opere in subappalto, nel limite massimo del 40 per cento e secondo le altre disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, saranno riordinati col regolamento, secondo le norme della presente legge ed in conformità dei principi dell'ordinamento statale e comunitario.

Su questo articolo è stato presentato dal relatore l'emendamento 18.1 tendente alla soppressione dello stesso.

Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 19.

Art. 19.

*(Osservatorio dei lavori pubblici)*

1. È istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, un osservatorio permanente per la verifica e lo studio dei dati concernenti l'affidamento di opere pubbliche, con particolare riguardo alla tipologia delle imprese partecipanti, alla distribuzione geografica, all'impiego della mano d'opera, all'analisi dei costi ed agli scostamenti rispetto a quelli preventivati, ai tempi di esecuzione ed alle modalità di attuazione degli interventi, ai ritardi ed alle disfunzioni riscontrate ed alle relative cause.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sono determinati gli elementi che ciascuna amministrazione o ente titolare di opera pubblica deve comunicare ai fini della raccolta dei dati occorrenti per l'osservatorio di cui al comma 1.

3. L'osservatorio è gestito tramite sistema informativo centralizzato in collegamento con la Ragioneria generale dello Stato ed i Ministeri interessati, l'Istituto nazionale di statistica, le reti informative delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, ove realizzate, delle regioni e degli altri enti territoriali.

4. L'osservatorio, cui è preposto un funzionario del Ministero dei lavori pubblici con qualifica non inferiore a dirigente superiore, presenta annualmente una relazione sull'attività compiuta e formula proposte al Ministro dei lavori pubblici in ordine alle clausole inserite o da inserire nei bandi di gara, nei contratti e nei decreti di approvazione.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*L'articolo 19 è sostituito dal seguente:*

«Art. 19.

(Osservatorio)

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un osservatorio permanente con i seguenti compiti:

a) raccolta ed elaborazione dei dati concernenti l'affidamento e l'aggiudicazione di lavori pubblici, con particolare riguardo alla tipologia delle imprese partecipanti, alla distribuzione geografica, all'impiego della manodopera, all'analisi dei costi ed agli scostamenti rispetto a quelli preventivati, ai tempi di esecuzione ed alle modalità di attuazione degli interventi, ai ritardi e alle disfunzioni riscontrate ed alle relative cause:

b) definizione di costi standardizzati per tipo di lavoro, che sono oggetto di una specifica pubblicazione;

c) pubblicazione semestrale contenente l'elenco dei lavori programmati ai sensi dell'articolo 2;

d) formulazione di proposte al Ministro dei lavori pubblici in ordine alle clausole inserite o da inserire nei bandi di gara, nei contratti e nei decreti di approvazione.

2. L'osservatorio è gestito tramite sistema informatico realizzato in collegamento con la Ragioneria generale dello Stato, i Ministeri interessati, l'Istat, le reti informatiche della CCIAA e ove realizzate delle regioni e degli altri enti territoriali.

3. All'osservatorio è preposto un funzionario del Ministero dei lavori pubblici con qualifica non inferiore a dirigente superiore».

19.1

IL RELATORE

*All'emendamento 19.1, al comma 1, lettera a), dopo la parola: «manodopera» aggiungere le seguenti: «alle categorie dei lavori previste dall'albo dei costruttori».*

19.1/1

VISCONTI

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 19.1/1 del senatore Visconti.

D'AMELIO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi rimetto al parere della Commissione sull'emendamento 19.1/1, presentato dal senatore Visconti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1/1, presentato dal senatore Visconti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 20.

rt. 20.

*(Organi consultivi e documenti contabili)*

1. Col regolamento si provvederà al riordinamento e all'adeguamento delle competenze degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici, nonché ad una nuova disciplina per la tenuta dei documenti contabili di cui al regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, che preveda anche l'impiego delle moderne tecnologie.

Su questo articolo è stato presentato dal relatore l'emendamento 20.1, tendente alla soppressione dello stesso.

Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 21.

Art. 21.

*(Incentivi di progettazione)*

1. Sui progetti definitivi redatti direttamente dagli uffici tecnici delle Amministrazioni e degli enti di cui all'articolo 1 è computata, al momento dell'approvazione, una quota in misura non superiore allo 0,50 per cento del costo preventivato, da destinare alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale incaricato della progettazione.

2. La misura della percentuale di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di ripartizione del fondo sono definiti in sede di contrattazione decentrata ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93.

3. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 non è cumulabile con altri compensi o indennità aventi finalità di incentivazione della produttività.

4. Le somme occorrenti sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione interessata.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*L'articolo 21 è sostituito dal seguente:*

«Art. 21.

*(Incentivi per la progettazione)*

1. Sui progetti esecutivi dei lavori redatti direttamente dagli uffici tecnici delle amministrazioni ed enti titolari dei lavori è computata, al

momento dell'approvazione, una quota in misura non superiore allo 0,50 per cento del costo preventivato, da destinare alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale che partecipa al procedimento di progettazione.

2. Le modalità di ripartizione del fondo sono definite in sede di contrattazione decentrata ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93.

3. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 non è cumulabile con altri compensi o indennità aventi finalità di incentivazione della produttività.

4. Le somme occorrenti sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione interessata o ad apposita voce di bilancio dell'ente».

21.1

IL RELATORE

*All'emendamento 21.1, al comma 2, aggiungere di seguito le seguenti parole: «riservando non meno del 25 per cento del fondo medesimo ai corsi di aggiornamento del personale».*

21.1/1

VISCONTI, GAMBINO, PINNA

*Sopprimere l'articolo 21.*

21.2

PUTIGNANO

VISCONTI. Vorrei proporre una modifica tendente ad aggiungere, dopo il comma 4, che l'incarico di progettazione è svolto dagli uffici in orari non coincidenti con le ordinarie prestazioni di ufficio.

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. È una proposta che non può essere accettata.

VISCONTI. La ritiro.

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere negativo sull'emendamento 21.2, presentato dal senatore Putignano.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.2, presentato dal senatore Putignano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 21.1/1, presentato dal senatore Visconti e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Do lettura dell'emendamento 21.0.1, presentato dal senatore Visconti e da altri senatori:

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

«Art. ...

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, e sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili».

21.0.1

VISCONTI, GAMBINO, BISSO, PINNA, SENESI

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 22.

Art. 22.

*(Abrogazione di norme)*

1. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari emanate sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge sono abrogate le norme vigenti con esse incompatibili.

2. Le disposizioni della presente legge possono essere abrogate solo espressamente. Lo stesso vale per le norme regolamentari conseguenti.

3. Restano ferme le norme di legge emanate in attuazione di direttive comunitarie e quelle in materia di opere pubbliche contenute nella legge 19 marzo 1990, n. 55.

Su questo articolo il relatore ha presentato l'emendamento 22.1, tendente alla soppressione dello stesso.

**È approvato.**

Do lettura dell'emendamento 22.0.1, presentato dal relatore:

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

«Art. ...

*(Efficacia delle disposizioni)*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione del comma 3 dell'articolo 1-ter, dell'articolo 9 e dell'articolo 21.0.1, si applicano ai contratti di appalto, alle concessioni di costruzione e

gestione, alle concessioni di servizi e agli incarichi di progettazione stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1-bis.

2. Le norme di cui all'articolo 9 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1-bis».

22.0.1

IL RELATORE

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

Propongo di dare incarico al relatore di operare il necessario coordinamento formale del testo emendato.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

*I lavori terminano alle ore 16,30.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOSSA MARISA NUDDA**